



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(Delibera di C.C. n.20/103471/06 del 12/03/2007)**



## INDICE

Numero articolo	descrizione	Numero pagina
	<b>CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
1	Ambito e scopo del regolamento	3
2	Classificazione del Comune	3
3	Categoria delle località	3
4	Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio affissioni	3
5	Tariffe e maggiorazioni	4
6	Attribuzioni del personale addetto	4
7	Data di presentazione degli atti	4
	<b>CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI</b>	
8	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	4
9	Ripartizione degli impianti	4
10	Piano generale degli impianti pubblicitari	5
11	Autorizzazioni	5
12	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	5
13	Materiale pubblicitario abusivo	5
	<b>CAPO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	
14	Norma di rinvio	5
15	Pubblicità effettuata con veicoli in genere	6
16	Pubblicità sonora o fonica	7
	<b>CAPO 4° - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
17	Servizio delle pubbliche affissioni	7
18	Norma di rinvio	7
19	Richiesta del servizio	7
20	Modalità per le affissioni	7
21	Esenzioni dal diritto	8
	<b>CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
23	Sanzioni	8
24	Riscossione	8
25	Contenzioso	8
	<b>CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
26	Abrogazione di precedenti disposizioni	9



## **CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1: Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo n. 507/93, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità.
2. Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

### **Art. 2: Classificazione del Comune**

1. Il Comune di Ferrara, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe II, in base alla popolazione residente al 31/12/1992 pari a 137.099 unità.

### **Art. 3: Categoria delle località**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Ferrara è diviso in due categorie: normale e speciale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località, vie e piazze elencate nell'ALLEGATO B, unito al presente Regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede dalle suddette località, vie e piazze.
3. Le località, vie e piazze inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35%) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione del Consiglio.
4. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
5. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
6. Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

### **Art. 4: Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio affissioni**

1. Il Comune di Ferrara gestisce, in forma diretta o a mezzo di un Concessionario iscritto all'Albo del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha la finalità di garantire non solo l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta,



l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

#### **Art. 5: Tariffe e maggiorazioni**

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono stabilite, entro i limiti fissati dalla legge, con delibera della Giunta Comunale. Le tariffe attualmente vigenti sono indicate nell'ALLEGATO A parte integrante del presente Regolamento.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 6: Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

#### **Art. 7: Data di presentazione degli atti**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto o documento riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del Comune o agli appositi registri previsti dalla legislazione.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti o documenti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta dall'ufficio postale.

### **CAPO 2°**

#### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

#### **Art. 8: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, s'intende impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate nel piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie minima complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di n. 132.471 unità registrata al 31/12/2005, non deve essere inferiore a mq. 2.384,48 pari a 3.406 fogli del formato cm. 70 x 100.

#### **Art. 9: Ripartizione degli impianti**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 30% calcolato sulla superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni di natura commerciale.
3. La tipologia e la destinazione degli impianti per affissione diretta sono indicate nel piano generale degli impianti pubblicitari.



#### **Art. 10: Piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei segnali turistici e di territorio, di cui all'art. 134 del codice della strada (C.D.S.).

#### **Art. 11: Autorizzazioni**

1. La effettuazione della pubblicità è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 610/96), anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

#### **Art. 12: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. La pubblicità anche se effettuata in difformità a leggi e regolamenti è soggetta al pagamento della relativa imposta comunale.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di richiedere agli Uffici Comunali competenti il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Il Comune esercita la facoltà di vigilanza e di controllo secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

#### **Art. 13: Materiale pubblicitario abusivo**

1. Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.

### **CAPO 3°**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 14: Norma di rinvio**

1. La Legge (D. Lgs. n. 507/93,) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.6.), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Modalità di calcolo delle superfici e applicazione dell'imposta:
  - a) la superficie dei mezzi pubblicitari polifacciali è data dalla somma della superficie di ogni singola faccia con arrotondamento a norma di legge: su tale superficie si applica la relativa tariffa;



- b) la superficie dei mezzi pubblicitari bifacciali è determinata dalla superficie arrotondata a norma di legge di ogni singola faccia su cui si applica la relativa tariffa;
  - c) è considerata unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende. anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
  - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
3. Dichiarazione:
- a) la dichiarazione deve pervenire, prima dell'inizio della pubblicità, al Comune ovvero al Concessionario del servizio, direttamente oppure tramite fax oppure tramite servizio postale. Su richiesta, il Comune o il Concessionario ne rilasciano ricevuta;
  - b) la dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti;
  - c) il soggetto passivo è obbligato a presentare al Comune o al Concessionario del Servizio una dichiarazione anche nel caso in cui ricorra il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già assoggettato ad imposta. In tal caso, è fatto salvo il diritto del Comune ovvero del concessionario del Servizio alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
  - d) qualora nel corso dell'anno solare, in presenza dello stesso mezzo pubblicitario, cambi il soggetto passivo d'imposta, il nuovo soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione al Comune o al Concessionario del Servizio; in questo caso al precedente soggetto passivo non è dovuto alcun rimborso d'imposta mentre il nuovo soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta dall'anno solare successivo;
  - e) la denuncia di cessazione di attività o rettifica di mezzi pubblicitari deve essere presentata al Comune o al Concessionario del Servizio entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta.
4. Pagamento dell'imposta:
- a) il Comune, con proprio provvedimento, può prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta, fissato per legge al 31 gennaio;
  - b) l'attestazione del pagamento dell'imposta deve essere conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini per l'accertamento ed essere esibita a richiesta del Comune o del Concessionario;
  - c) se il contribuente paga l'imposta, nel caso previsto dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, in rate trimestrali anticipate, il ritardato od omesso pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale;
  - d) i versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore; diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento.

#### **Art. 15: Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

- 1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.



#### **Art. 16 : Pubblicità sonora o fonica**

1. Per la pubblicità sonora o fonica si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
2. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D. Lgs n. 507/93, relativa alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

### **CAPO 4° DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 17: Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero del Concessionario del Servizio ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 18: Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli art.18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 507/93, e comunque dalle norme in vigore. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente capo.

#### **Art. 19: Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni precedenti l'esecuzione del servizio di affissione, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale e/o normale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

#### **Art. 20: Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il Comune o il Concessionario del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. Si dà seguito a tale richiesta dopo aver verificato la disponibilità di spazi e di personale e il contestuale pagamento dei diritti.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Funzionario responsabile del tributo ovvero al Concessionario del



Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

5. L'affissione degli annunci mortuari effettuata in appositi spazi, non soggetta al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, è gestita dall'AMSEFC S.p.A..

#### **Art. 21: Esenzioni dal diritto**

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 507/93, sono altresì esenti dal pagamento del diritto i manifesti del Ministero della Difesa in occasione delle cerimonie celebrative degli eventi storici del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre.

### **CAPO 5° DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 23: Sanzioni**

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie e di riscossione delle entrate extratributarie.
2. Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, dal C.D.S. e dal relativo regolamento di attuazione nonché secondo le disposizioni contenute all'art. 17 del Piano generale degli impianti pubblicitari – norme tecniche.

#### **Art. 24: Riscossione**

1. In caso di affidamento al Concessionario è previsto il versamento diretto in contanti presso la sede del concessionario stesso, dei diritti sulle pubbliche affissioni per affissioni non aventi contenuto commerciale. Il concessionario rilascerà ricevuta di versamento da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 1994.
2. E' altresì consentito il versamento con le modalità di cui al comma precedente dell'imposta sulla pubblicità.
3. L'imposta ed il diritto potranno essere versati con le modalità che saranno definite in sede di redazione del contratto di concessione.
4. In caso di affidamento al Concessionario la riscossione coattiva dell'imposta e dei diritti, si effettua a mezzo ingiunzione fiscale, di cui al R.D. n. 639/10 e normativa complementare.

#### **Art. 25: Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'ingiunzione fiscale ed il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso a norma del D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni e integrazioni.



## **CAPO 6° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 26: Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.